

Contratto Integrativo Provinciale

ANCE LATINA – Sezione Costruttori Edili di Confindustria Latina – Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL, riaffermano la concorde valutazione che il settore delle costruzioni edili, i settori affini e collegati rappresentano in provincia un comparto di primaria importanza ai fini economico-sociali, nonché per la dotazione infrastrutturale del territorio e per la riqualificazione delle città indispensabili per la ripresa dello sviluppo del territorio.

Le parti

in relazione allo stipulando Accordo, ferme restando le reciproche autonomie, s'impegnano, secondo consuetudine e prassi consolidate, affinché il presente Accordo sia applicato da tutte le Imprese e dalle Associazioni di categoria del settore delle costruzioni della provincia, ribadendo l'unicità del Sistema degli Enti Paritetici di settore nel pieno rispetto degli Accordi nazionali sottoscritti in materia.

Le parti, inoltre,

in presenza di una situazione di gravissima crisi in cui versa il settore e l'assoluta necessità di ricercare azioni comuni volte al rilancio del comparto, considerato settore trainante per l'economia provinciale,

concordano sui seguenti principi e linee di azione comune

- impegno a sollecitare tutti i possibili interlocutori a ogni livello Istituzionale per la massimizzazione delle risorse e degli investimenti pubblici e privati da destinare al settore al fine di contribuire ad invertire il ciclo economico negativo;
- promozione di una concreta prassi virtuosa di gestione degli appalti pubblici, sia in fase di progettazione, selezione e affidamento che di esecuzione delle opere volta a garantire il massimo della trasparenza, della legalità, della sicurezza e della congruità dei prezzi;
- promozione di una azione verso gli Enti locali e le Stazioni appaltanti più significative, sia pubbliche che private, finalizzata alla sottoscrizione del *Protocollo sulla sicurezza nei cantieri edili* siglato presso la Prefettura di Latina in data 4 luglio 2011;
- previsione di accorpamento degli appalti esclusivamente in presenza di oggettive esigenze legate alla funzionalità delle opere da realizzare e sollecitazioni alle Amministrazioni Appaltanti al fine di porre particolare attenzione al tessuto produttivo locale costituito da piccole Imprese edili;
- necessità che il ricorso al c.d. sistema del "massimo ribasso" venga temperato dalle previsioni di cui ai punti precedenti, salvaguardando il costo del lavoro, la sicurezza e la qualità dell'opera da realizzare;
- applicazione sia in sede progettuale che di bando di gara del Prezziario regionale aggiornato;
- promozione dei sistemi di qualità aziendale e di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza adatti alle piccole Imprese;
- promozione di un virtuoso sistema di formazione/informazione rivolto ai lavoratori disoccupati ai fini di una riprofessionalizzazione volta al reinserimento nel mondo del lavoro.



Le parti

ribadiscono la comune volontà di proseguire nell'azione di razionalizzazione, di contenimento dei costi e di coordinamento degli Enti paritetici collegati.

A tal fine, nel darsi reciprocamente atto della complementarietà delle funzioni e dei servizi riguardanti la formazione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ritengono indispensabile che Imprese e Lavoratori possano utilizzare un Unico Ente paritetico di riferimento per tali finalità, dando con apposito Accordo, attuazione a tale impegno comune.

Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale

Presso la sede di ANCE LATINA, in Latina, via Farini 2, il giorno 21 giugno 2012, a seguito di numerosi incontri e riunioni, si sono riuniti

l'ANCE LATINA, Sezione Costruttori Edili di Confindustria Latina, rappresentata dal suo Presidente, Ing. Davide Palazzo, e dalla Delegazione imprenditoriale composta dai Vice Presidenti, geom. Mauro Furlan, arch. Angela Visca, avv.to Georgia Pinna, e dal componente il Comitato di Presidenza, arch.to Francesco Baglione, assistiti dal Direttore di ANCE LATINA, dottor Riccardo De Santis,

e

la FENEAL-UIL di Latina rappresentata dal Segretario Responsabile, arch. Salvatore Pastore e dal signor Massimo Purificato in qualità di Segretario e dal signor Luigi Antonaci;

la FILCA-CISL di Latina rappresentata dal Segretario Regionale reggente signor Stefano Macale e dal geom. Cesare Pannozzi Segretario Regionale;


la FILLEA-CGIL di Latina rappresentata da Segretario Generale dott. Ezio Giorgi e dai Segretari provinciali Mauro Paudice e Carmine Zazzerò;

per rinnovare il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (Ccpl) 1° marzo 2007, integrativo del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Le parti, riconfermando quanto non innovato e specificatamente modificato dal presente Accordo, concordano sulle sottoelencate intese.



















Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del Ccnl 19 aprile 2010, viene concordata la presente disciplina dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per il territorio della Provincia di Latina.

Essendo l'EVR un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, le parti confermano che esso non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto (TFR).

A) Decorrenza

L'EVR decorre per il territorio della Provincia di Latina dal 1 luglio 2012.

B) Misura massima di EVR erogabile per il triennio di vigenza

La misura massima di EVR erogabile per il territorio della Provincia di Latina è fissata nel 6% dei minimi contrattuali in vigore alla data del 1 gennaio 2010.

C) Indicatori

Ai fini del completamento degli indicatori a livello territoriale, così come definito nell'art. 8 del Ccnl 19 aprile 2010, per la verifica annuale dell'andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, viene individuato quale quinto indicatore il rapporto tra il numero dei Durc emessi dalla Cassa edile territoriale e il numero delle imprese attive in essa iscritte. Di conseguenza, gli indicatori sui quali effettuare le verifiche di cui sopra risultano i seguenti:

1. numero lavoratori attivi in Cassa edile;
2. monte salari denunciato in Cassa edile;
3. ore denunciate in Cassa edile ;
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'Istat;
5. rapporto tra Durc e Imprese attive iscritte in Cassa edile.

D) Individuazione del triennio di riferimento

In attuazione di quanto disposto dal Ccnl del 19 aprile 2010, il triennio di riferimento è quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai cinque indicatori consolidati. Pertanto, ad oggi, il triennio per il raffronto dei parametri territoriali è 2008-2007-2006. Tale triennio sarà comparato con quello immediatamente precedente: 2007-2006-2005.

Ai fini delle verifiche annuali, per gli anni successivi al 2012, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.

Per il calcolo delle percentuali di EVR erogabili a livello provinciale, si rinvia a quanto stabilito a livello nazionale con l'Accordo 19 aprile 2010.

E) Incidenza ponderale degli indicatori

Le parti, in considerazione della gravità della crisi nel settore delle costruzioni in Italia e in provincia di Latina e dell'imprevedibilità della sua evoluzione, allo scopo di garantire un





valore dell'EVR realmente correlato all'andamento congiunturale dell'economia generale, della produttività, qualità e competitività del territorio, stabiliscono di concordare ad ogni verifica annuale l'incidenza ponderale degli indicatori, tenendo conto dell'andamento produttivo del settore delle costruzioni specifico per la Provincia di Latina. Per il triennio di riferimento 2008-2007-2006 si stabilisce di attribuire a ciascun indicatore l'incidenza ponderale del 20%.

F) Procedura annuale per la determinazione dell'EVR a livello territoriale

Le parti si incontreranno annualmente, entro il 15 gennaio, di ciascun anno per procedere al calcolo e alla verifica degli indicatori. Per il 2012 la verifica è effettuata contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo e i relativi risultati sono riportati nel Verbale allegato (All. n. 1).

G) Verifica annuale dei parametri aziendali

Determinata annualmente la percentuale di EVR erogabile a livello provinciale, ciascuna impresa procederà alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:

1. ore denunciate in Cassa edile
2. volume affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Per le imprese con solo impiegati, in alternativa al parametro delle ore denunciate in Cassa edile, saranno calcolate le ore lavorate, come registrate sul libro unico del lavoro. L'impresa confronterà tali parametri, dell'ultimo triennio aziendale disponibile, con il precedente triennio aziendale. Ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2012 ogni triennio slitterà in avanti di un anno.

Per il calcolo delle percentuali da applicare a livello aziendale, si rinvia a quanto stabilito a con l'Accordo nazionale 19 aprile 2010.

Ove l'azienda si trovi nei casi previsti per l'erogazione dell'EVR nella misura ridotta, di cui all'Accordo nazionale 19 aprile 2010, la stessa deve rendere una autodichiarazione (secondo il fac-simile allegato. All.to n. 2), sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'ANCE Latina e alla Cassa edile della provincia di Latina, dandone comunicazione alla RSU o RSA, laddove costituite.

L'ANCE Latina, ricevuta la comunicazione, informa con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se da queste unitariamente o separatamente richiesto, attiva un confronto con le stesse per la verifica dell'autocertificazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base delle dichiarazioni annuali Iva dell'azienda stessa come sopra specificato, nonché della documentazione della Cassa edile territoriale afferente alle ore denunciate (o dal libro unico del lavoro in caso di aziende di soli impiegati). L'azienda che si sottrae all'autodichiarazione e/o alla verifica documentale è tenuta all'erogazione dell'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'S. O.', 'A.', 'F.M.', 'R.', 'C.M.P.', 'S. O.', 'M.', and 'J.M.'.

Le aziende che intendono presentare tali istanze devono inviare l'autodichiarazione di cui sopra, per quest'anno, entro il 31 luglio 2012, riducendo contemporaneamente, nella misura prevista, l'erogazione dell'EVR.

Alla scadenza del termine sopra indicato e comunque entro il 10 settembre 2012, l'ANCE Latina informerà le Organizzazioni sindacali delle autodichiarazioni ricevute.

Se richiesto da queste ultime, l'ANCE Latina e le medesime organizzazioni sindacali si incontreranno per la verifica documentale entro il 20 settembre 2012.

Per le Imprese associate o aderenti ad ANCE Latina o su richiesta delle Imprese interessate, la verifica sarà effettuata con l'assistenza di un rappresentante della stessa.

Nel caso in cui l'esito dell'eventuale esame congiunto sia negativo, l'azienda provvederà ad congruare l'EVR ridotto fino alla misura del 100% stabilito a livello provinciale in una unica soluzione al momento del pagamento della prima retribuzione utile.

Per gli anni a seguire, l'azienda interessata deve presentare l'autodichiarazione entro la fine del mese di febbraio, riducendo nella misura prevista l'erogazione dell'EVR ed entro il mese di marzo deve avvenire l'eventuale verifica documentale.

H) Tempi e modalità di erogazione

L'EVR, che rimane un premio variabile e quindi riconosciuto a consuntivo, per facilità di pagamento verrà erogato mensilmente e, qualora dovuto, secondo le modalità sopra specificate, sarà pagato dall'azienda al personale effettivamente in forza.

Detassazione degli elementi non fissi della retribuzione


Viene riconfermato e integralmente ripreso il contenuto dell'Accordo stipulato dalle parti in data 25 maggio 2011, che ad ogni buon fine si allega, in materia di detassazione su tutti gli elementi non fissi della retribuzione ma riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione efficienza organizzativa, quali, a mero titolo esemplificativo, l'EVR, il lavoro straordinario, il lavoro supplementare nel lavoro a tempo parziale, lavoro notturno, lavoro festivo, indennità di lavoro su turni, etc.

Le Imprese operano, pertanto, l'applicazione delle agevolazioni fiscali a tali istituti nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa applicabile, dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.

Le previsioni del presente Accordo dispiegano efficacia anche nei confronti dei dipendenti degli Enti bilaterali collegati del settore edile della provincia ai quali si applicano il Ccnl e il Ccpl.

Indennità sostitutiva di mensa

L'indennità sostitutiva di mensa da erogarsi con le stesse modalità e condizioni previste dalla previgente contrattazione integrativa sono fissate, a partire dal 1 luglio 2012, in:



- 0,65 euro/ora, per gli operai;
- 5,20 euro/giorno, per gli impiegati.

Tale indennità viene corrisposta per ogni ora o giorno (anche frazione) effettivamente lavorata nell'ambito dell'orario di lavoro ordinario.

Sicurezza

Ai fini del mantenimento delle figure degli RLST, e a integrazione-modifica di quanto contenuto nel Contratto provinciale 1 marzo 2007 e nell'apposito Protocollo d'Intesa della stessa data, le parti convengono di istituire il contributo per il finanziamento degli oneri previsti per gli RLST (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale), a decorrere dal 1 ottobre 2012, che viene fissato nella misura dello 0,10% da calcolarsi sull'imponibile Cassa Edile, ad esclusivo carico delle Imprese al cui interno non sia stato nominato il RLS, secondo le previsioni dell'apposito Accordo siglato contestualmente al presente Contratto.

Contribuzione e sistema premiale per le Imprese

Aliquote contributive

Ferme restando le percentuali contributive per tutte le voci sotto non menzionate come da previgente contrattazione territoriale, le parti decidono di fissare, con decorrenza dal 1 luglio 2012, le seguenti percentuali di contribuzione presso la Cassa Edile territoriale per le aziende che abbiano un numero medio di operai iscritti e versanti, in Cassa Edile di Latina, nell'anno edile precedente, come di seguito indicato:

I FASCIA: aliquote per aziende fino a 3 dipendenti

Fondo Assistenze 0,15%

Fondo Ape ordinario 3,20%

Fondo Prevedi 0,00%

Fondo Ente Unico 1,60% di cui: 1,00 per Formazione (ex ESEL) e 0,60 per Sicurezza (ex CPT)

II FASCIA: aliquote per imprese da 4 a 9 dipendenti

Fondo Assistenze 0,15%

Fondo Ape ordinario 2,90%

Fondo Prevedi 0,00%

Fondo Ente Unico 1,30% di cui: 0,90 per Formazione (ex ESEL) e 0,40 per Sicurezza (ex CPT)

III FASCIA: aliquote per imprese da 10 dipendenti in poi

Fondo Assistenze 0,15%

Fondo Ape ordinario 2,70%

Fondo Prevedi 0,00%

Fondo Ente Unico 1,20% di cui: 0,90 per Formazione (ex ESEL) e 0,30 per Sicurezza (ex CPT).

E' parimenti stabilita una riduzione dell'aliquota dello 0,15%, per tutti gli operai quale contribuzione destinata dagli stessi al Fondo assistenze.

Fino alla costituzione dell'Ente bilaterale unificato di cui alla separata intesa, le aliquote contributive relative al "Fondo Ente Unico" saranno destinate, secondo la corrispondente ripartizione *Formazione*, in favore dell'Ente Scuola Edile della provincia di Latina (ESEL), e *Sicurezza*, in favore del Comitato Paritetico Territoriale (CPT).

E' stabilita la riduzione temporanea, per la sola vigenza del presente Contratto integrativo, dell'aliquota relativa al Fondo Prevedi, in considerazione del forte esubero del Fondo stesso e dell'attuale mancanza di relative richieste.


Sistema premiale per le Imprese virtuose

Al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, le parti riconfermano la validità dei meccanismi premiali già adottati nelle passate contrattazioni provinciali per favorire le Imprese virtuose in regola con gli adempimenti e i versamenti Cassa Edile e con gli adempimenti in materia di formazione, di igiene e sicurezza sul lavoro.

A tal fine, per le aziende della II e III fascia, viene riconosciuta una decontribuzione di un ulteriore 0,90% con le seguenti modalità.

Hanno diritto alla decontribuzione le aziende che:

1. denunciino in Cassa Edile un numero di ore, lavorate o non, non inferiori a quelle contrattuali, dedotte le ore per assenza previste dalla legge e/o per regolamento e/o per contrattazione collettiva;
2. abbiano comunicato alla Cassa Edile di aver eletto al proprio interno il *Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)*, secondo quanto previsto dal separato Accordo sugli RLST;
3. abbiano provveduto a formare il *RLS* così come previsto dal vigente Ccnl di settore;
4. abbiano svolto le ore formative obbligatorie per legge;
5. abbiano svolto tale formazione secondo le modalità previste dal vigente Ccnl di settore;
6. abbiano chiesto al Comitato Paritetico Territoriale o al nuovo Ente Unificato almeno una visita preventiva di cantiere nel semestre edile in corso o in quello immediatamente precedente.



I benefici premiali di cui al presente paragrafo sono fruiti semestralmente attraverso il meccanismo della restituzione/conguaglio da parte della Cassa Edile, dalle Imprese in possesso dei requisiti di cui sopra, a consuntivo, in ragione del semestre Cassa Edile.

La Cassa Edile fornirà l'elenco delle Imprese aventi diritto, sulla base di quanto previsto dal presente titolo (in particolare, ai punti 1 e 2), all'ESEL e al CPT o al nuovo Ente Unificato i quali, a loro volta, provvederanno a restituire alla Cassa Edile, entro il 30 novembre ed entro il 31 maggio l'elenco delle Imprese in regola con gli ultimi quattro punti di cui al precedente terzo comma. Entro il mese di dicembre, per il semestre aprile-settembre, ed entro il mese di giugno, per il semestre ottobre-marzo, la Cassa Edile darà luogo alla restituzione di quanto spettante o al conguaglio con eventuali somme ad essa dovute.

La decontribuzione relativa al periodo gennaio-giugno 2012 seguirà la normativa del precedente Ccpl e sarà liquidata dalla Cassa Edile entro settembre del corrente anno.

Il finanziamento del beneficio premiale avverrà mediante utilizzo del Fondo Riserva APE accantonato per la decontribuzione. In caso d'incapienza dello stesso, si potrà attingere dal Fondo Mutualizzazione Prevedi.

Verifiche annuali


Le parti, contestualmente alla verifica annuale dei parametri per l'erogazione dell'*Elemento variabile della retribuzione*, entro il 15 gennaio di ciascun anno, verificheranno anche la sostenibilità finanziaria delle aliquote contributive e del sistema premiale come sopra definiti, riservandosi la possibilità di eventuali aggiustamenti e/o modifiche.

Ente bilaterale Unico per la Formazione e la Sicurezza della provincia di Latina

Le parti, ribadendo quanto in premessa stabilito:

- nel darsi atto della validità di quanto stabilito nelle previgenti contrattazioni riguardo alle materie inerenti la formazione professionale e la sicurezza e l'igiene nei posti di lavoro, così come definiti all'interno dei due Enti bilaterali afferenti a tali materie, l'*Ente Scuola Edile della provincia di Latina (ESEL)* e il *Comitato paritetico territoriale (CPT)* della provincia di Latina;
- considerate le nuove funzioni stabilite per i sopracitati Enti dal Ccnl 19 aprile 2010, soprattutto per quanto riguarda l'istituzione della Borsa lavoro;
- considerata la stretta correlazione e interdipendenza tra la funzione della formazione e quella della sicurezza;
- ritenendo necessario potenziare tali funzioni attraverso una armonizzazione delle strutture organizzative dei due Enti affinché sia i lavoratori che le imprese abbiano un unico interlocutore nell'ambito del Sistema bilaterale territoriale;

individuano quale modello organizzativo più adeguato un Unico Ente bilaterale preposto alla formazione e alla sicurezza.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a vertical signature on the right. A small number '8' is visible at the bottom right.

Per quanto sopra sarà istituito l'Ente bilaterale Unico per la Formazione e la Sicurezza della provincia di Latina, nel quale confluiranno l'Ente scuola edile della provincia di Latina (ESEL) e il Comitato Paritetico Territoriale (CPT) della provincia di Latina.

La denominazione di tale Ente sarà definita dalle Parti sociali all'atto della formale costituzione dello stesso.

Il nuovo Ente sarà operativo, compatibilmente con gli adempimenti necessari, a partire dal 1 ottobre 2012.

Per il finanziamento dell'Ente bilaterale per la Formazione e la sicurezza della provincia di Latina è istituito, a decorrere dalla data di costituzione dello stesso, un contributo a carico del datore di lavoro pari alle aliquote riportate sotto il titolo *Contribuzione e Sistema premiale per le Imprese per il Fondo Ente Unico*. I contributi dovuti dal datore di lavoro per ESEL e CPT, cesseranno il giorno prima la costituzione del nuovo Ente.

Prestazioni extracontrattuali Cassa edile

Nel riconfermare il principio fissato nelle precedenti contrattazioni integrative con il quale è stato determinato che i costi derivanti dalle prestazioni extracontrattuali non possono superare le risorse a disposizione per tale finalità, le parti si impegnano alla verifica e all'aggiornamento qualitativo e quantitativo delle prestazioni vigenti.

È demandato al Comitato di Gestione della Cassa edile della provincia di Latina, che provvederà entro il 31 ottobre 2012, previo parere dell'apposita Commissione colà insediata, definire le forme e le modalità di concreto aggiornamento delle prestazioni, nonché la relativa copertura finanziaria.

Tenendo conto dei flussi finanziari e della stabilità economica dell'Ente, è demandato alla medesima Commissione valutare la possibilità di nuove prestazioni assistenziali extracontrattuali da erogare ai lavoratori e da attivare durante la vigenza del presente contratto integrativo.


Decorrenza e durata

Il Contratto collettivo di lavoro per Latina e provincia, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale, entra in vigore il 1 luglio 2012, salvo le diverse specifiche decorrenze fissate per singoli istituti o parti del presente Accordo.

Esso ha durata triennale e, in ogni caso, rimarrà in vigore fino alla data stabilita dalla contrattazione nazionale per il rinnovo della prossima Contrattazione integrativa.

ANCE LATINA


Sezione Costruttori Edili di
Confindustria Latina



Feneal-UIL

Filca-CISL

Fillea-CGIL



Verbale di Accordo

Il giorno 21 giugno 2012, presso la sede di ANCE LATINA, si sono incontrati:

ANCE Latina rappresentata dal suo Presidente, ing. Davide Palazzo, dai Vice Presidenti, geom. Mauro Furlan, arch. Angela Visca, avv.to Georgia Pinna, e dal componente il Comitato di Presidenza, arch.to Francesco Baglione, assistiti dal Direttore di ANCE LATINA, dottor Riccardo De Santis,

la Feneal UIL di Latina rappresentata dal Segretario Responsabile, arch. Salvatore Pastore e dal signor Massimo Purificato in qualità di Segretario e il signor Luigi Antonaci;

la Filca CISL di Latina rappresentata dal Segretario Regionale reggente signor Stefano Macale e dal geom. Cesare Pannozzi, Segretario Regionale;

la Fillea CGIL di Latina rappresentata da Segretario Generale dott. Ezio Giorgi e dai Segretari provinciali Mauro Paudice e Carmine Zazzerò;

al fine verifica del primo anno degli indicatori territoriali e per la conseguente determinazione a livello provinciale della percentuale dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per l'anno 2012 ai sensi delle disposizioni del Ccnl 19 aprile 2010 e del Ccpl 21 giugno 2012.

La verifica degli indicatori è stata effettuata raffrontando il triennio 2008/2007/2006 sul triennio 2007/2006/2005.

I risultati di tale raffronto sono riportati nella seguente tabella:

| Indicatori | 2005 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2008 | VARIAZIONI 2008/07/06 SU 2007/06/05 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| V.A. ISTAT | 551 | 629 | 763 | 629 | 763 | 766 | |
| Media triennale | | 647 | | | 719 | | + 11,13 % |
| Operai attivi | 5.940 | 8.252 | 10.808 | 8.252 | 10.808 | 10.241 | |
| Media triennale | | 8.333 | | | 9.767 | | +17,21% |
| Monte salari | 46.528.939 | 61.818.781 | 79.641.720 | 61.818.781 | 79.641.720 | 78.593.767 | |
| Media triennale | | 62.663.146 | | | 73.351.422 | | + 17,06% |
| Ore Cassa edile | 5.723.428 | 7.420.031 | 9.229.628 | 7.420.031 | 9.229.628 | 8.729.198 | |
| Media triennale | | 7.457.695 | | | 8.459.619 | | + 13,43% |
| Durc/Imprese | = | 2,11 | 2,78 | 2,11 | 2,78 | 2,97 | |
| Media triennale | | 2,44* | | | 2,62 | | + 7,38% |

*Media del biennio 2006/2007

Tutti gli indicatori territoriali risultano positivi. Pertanto, per il periodo dal 1 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 l'importo di EVR erogabile nel territorio della provincia di Latina corrisponde al 100% della misura massima fissata al punto B) dell'Elemento variabile della retribuzione di cui al Accordo di rinnovo del Contratto provinciale di Lavoro firmato in data odierna.

Per quanto sopra, gli importi di EVR che le imprese sono tenute ad erogare ad operai ed impiegati in forza, a seguito della verifica aziendale disciplinata dalla lettera G del Ccpl 21 giugno 2012 sono i seguenti:

TABELLA 1

IMPRESE CON ENTRAMBI I PARAMETRI AZIENDALI POSITIVI

100% di EVR erogabile a livello provinciale

IMPIEGATI - VALORI MENSILI

| | |
|------------|-------|
| 7° Livello | 85,12 |
| 6° Livello | 76,61 |
| 5° Livello | 63,84 |
| 4° Livello | 59,59 |
| 3° Livello | 55,33 |
| 2° Livello | 49,80 |
| 1° Livello | 42,56 |

Operai di produzione - Valori orari

| | |
|---------------------------|------|
| 4° Livello | 0,34 |
| 3° Livello | 0,32 |
| 2° Livello | 0,29 |
| 1° Livello | 0,25 |
| Operai discontinui | |
| Guardiani | 0,22 |
| Guardiani con alloggio | 0,20 |

TABELLA 2

IMPRESE CON UNO O ENTRAMBI I PARAMETRI AZIENDALI NEGATIVI

65% di EVR erogabile a livello provinciale

Impiegati - Valori mensili

| | |
|------------|-------|
| 7° Livello | 55,33 |
| 6° Livello | 49,80 |
| 5° Livello | 41,50 |
| 4° Livello | 38,73 |
| 3° Livello | 35,96 |
| 2° Livello | 32,37 |
| 1° Livello | 27,66 |

Operai di produzione- Valori orari

| | |
|------------|------|
| 4° Livello | 0,22 |
| 3° Livello | 0,21 |
| 2° Livello | 0,19 |
| 1° Livello | 0,16 |

Operai discontinui

| | |
|------------------------|------|
| Guardiani | 0,14 |
| Guardiani con alloggio | 0,13 |

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

ANCE LATINA
Sezione Costruttori Edili di
Confindustria Latina

F. L. L. L.

A. J. O. L. L.
R. R. S. S.

Feneal-UIL

[Signature]

Filca-CISL

[Signature]

Fillea-CGIL

ce. 27
[Signature]

Fac-simile autodichiarazione aziendale su EVR

(da riprodurre su carta intestata dell'azienda)

Luogo e data

ANCE Latina

Via Farini, 2

04100 LATINA

Cassa Edile della provincia di Latina

Via Sabaudia, 77

04100 LATINA

RSA o RSU aziendali

(solo se presenti)

Oggetto: EVR – Autodichiarazione per l'anno 2012

Non raggiungimento di almeno 1 dei parametri aziendali

La scrivente Impresa..... con sede legale in.....,

dichiara che

nei trienni aziendali di riferimento previsti dai commi..... del Ccpl (triennio/...../..... rapportato al triennio/...../.....) non ha raggiunto il/i seguenti parametro/i:

- Ore denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'Affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno 2012 l'impresa erogherà l'EVR nella misura ridotta prevista dal Contratto collettivo.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali.

Distinti saluti.

Timbro e firma del titolare legale rappresentante

Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

ACCORDO

Il giorno 21 giugno 2012, presso la sede di ANCE LATINA, in Latina via Farini 2, si sono incontrati:

per ANCE Latina, il Presidente, ing. Davide Palazzo, i Vice Presidenti, geom. Mauro Furlan, arch. Angela Visca, avv.to Georgia Pinna, il componente il Comitato di Presidenza, arch.to Francesco Baglione, assistiti dal Direttore di ANCE LATINA, dottor Riccardo De Santis,

la Feneal UIL della Provincia di Latina rappresentata dal Segretario Responsabile, arch. Salvatore Pastore e dal signor Massimo Purificato in qualità di Segretario e dal signor Luigi Antonaci;

la Filca CISL della Provincia di Latina la Filca CISL di Latina rappresentata dal Segretario Regionale reggente signor Stefano Macale e dal geom. Cesare Pannozzi, Segretario Regionale;

la Fillea CGIL della Provincia di Latina rappresentata da Segretario Generale dott. Ezio Giorgi e dai Segretari provinciali Mauro Paudice e Carmine Zazzero;

Ai fini del mantenimento delle figure degli RLST, così come delineato nella previgente contrattazione e a parziale integrazione e modifica di quanto contenuto in essa e nel Protocollo 1 marzo 2007, le risorse per il triennio 2012/2014 saranno assicurate attraverso finanziamento:

- dal *Fondo Promozione Prevedi* per euro 210.000,00 da destinare al *Fondo Sicurezza e Formazione* che, con la firma del presente Accordo, prende nome di *Fondo Sicurezza*.
- da una contribuzione dello 0,10% sulla retribuzione imponibile Cassa edile, da parte delle Aziende in cui non è stato nominato il *Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza*, attraverso apposito verbale di elezione trasmesso all'Inail, ovvero che l'abbiano eletto ma non ne hanno provveduto alla formazione obbligatoria per legge ex D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. attraverso il Sistema della bilateralità afferente al vigente Ccnl e alle vigenti disposizioni legislative ex art. 37 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. Tale contribuzione verrà destinata al *Fondo Promozione Prevedi* a parziale o totale reintegro della somma stabilita al precedente punto.

In sede di prima applicazione del presente Accordo, con la denuncia relativa al mese di agosto, le imprese nel cui ambito è stato eletto o designato l'RLS aziendale, devono far pervenire alla Cassa Edile copia della comunicazione all'INAIL di cui all'art. 18, c.1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008.

Successivamente a tale data, in caso di nuova elezione, designazione o di variazione, l'Impresa deve far pervenire alla Cassa Edile la copia della comunicazione INAIL di cui al citato art. 18.

La Cassa Edile trasmetterà tempestivamente all'Ente bilaterale Unificato per la Formazione e la Sicurezza, se già costituito, o al CPT l'elenco delle Imprese nel cui ambito sia stato eletto o designato l'RLS aziendale, con il relativo nominativo.

In ogni caso, la Cassa Edile e l'Ente bilaterale Unificato per la Formazione e la Sicurezza, se già costituito, o il CPT, sulla base di quanto stabilito per la procedura di restituzione-conguaglio del



sistema premiale previsto dal Ccpl 21 giugno 2012, effettuano controlli incrociati attraverso lo scambio dell'elenco delle Imprese nel cui ambito sia stato eletto o designato l'RLS aziendale.

Gli obblighi di comunicazione da parte delle Imprese, che abbiano posizione presso l'INAIL di Latina, relativi alla nomina o designazione del RLS aziendale naturalmente decadranno, nel caso in cui l'INAIL dovesse fornire direttamente alla Cassa Edile o al CPT ovvero ancora all'Ente Unificato l'elenco delle Imprese aventi il RLS.

Lo storno di 210.000,00 euro dal *Fondo promozione Prevedi* al *Fondo Sicurezza* sarà effettuato contestualmente alla firma del presente Accordo.

Il *Fondo Sicurezza* è destinato al finanziamento annuale dell'attività degli RLST secondo le seguenti modalità e tempi:

- per l'anno 2012: erogazione di euro 40.000 entro il 30 luglio 2012; erogazione di euro 30.000 entro il 30 novembre 2012;
- per gli anni 2013 e 2014: erogazione di euro 40.000 entro il 31 maggio di ciascun anno; erogazione di euro 30.000 entro il 30 novembre di ciascun anno.

L'effettiva erogazione di tali somme sarà effettuata dalla Cassa Edile di Latina, previa idonea attestazione e/o resoconto da parte del CPT o del nuovo Ente Unificato per la Formazione e la Sicurezza, se già costituito, in favore delle OO.SS. firmatarie del presente Accordo, che sostengono le spese di gestione degli RLST.

Le parti, nel richiamarsi a quanto previsto in materia dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni o integrazioni e dal Ccnl 19 aprile 2010, riconfermano che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) esercita le proprie attribuzioni esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale.

I RLST, in numero di tre, sono designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo Integrativo e i relativi nomi sono comunicati per iscritto dalle predette Organizzazioni entro 10 giorni dalla designazione all'ANCE Latina e all'Ente Unificato per la formazione e sicurezza se costituito o al CPT.

I RLST sono nominati nell'ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche conoscenze tecniche teorico-pratiche in materia di sicurezza, prevenzione e igiene del lavoro o che abbiano corrispondenti esperienze di lavoro nel settore, e che, in ogni caso, acquisiscano, successivamente alla designazione, la formazione prevista dalla legge e dal Contratto collettivo nazionale.

Il RLST svolge le attribuzioni elencate nell'allegato 12 dell'Accordo nazionale 19 aprile 2010, secondo le modalità in esso previste.

Oltre alle incompatibilità e ai divieti previsti da tale allegato, il ruolo di RLST è, altresì, incompatibile con funzioni di gestione o tecniche svolte dal CPT o dal nuovo Ente Unificato per la Formazione e la Sicurezza.

 15

Degli esiti dell'esercizio delle proprie funzioni viene redatta una Relazione trimestrale contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate al CPT o al nuovo Ente Unificato per la Formazione e la Sicurezza.

ANCE LATINA
Sezione Costruttori Edili di
Confindustria Latina



Feneal-UIL



Filca-CISL



Fillea-CGIL

